CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n.	44

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20240000047

ADUNANZA DEL 23/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

Consiglieri presenti alla votazione	
AGNOLUCCI ANGIOLO	-
ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BERTINI PAOLO	3
BORRI CARLA	4
CALUSSI ALESSANDRO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CAPORALI DONATO	-
CORNACCHINI MERI STELLA	7
CUCCINIELLO ROBERTO	8
DELFINI MATTIA	9
DONATI GIOVANNI	-
DONATI MARCO	10
FERRARI FABRIZIO	11
GALLORINI ANDREA	-
GHINELLI ALESSANDRO	12
GIORGETTI VITTORIO	13

LUCACCI FRANCESCO	14
MATTESINI DONELLA	-
MENCHETTI MICHELE	15
PALAZZO SIMON PIETRO	16
PALAZZINI FRANCESCO	17
PERTICAI PIERO	18
PUGI ILARIA	19
RALLI LUCIANO	-
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI FEDERICO	20
SEVERI ROBERTO	-
SILENO VALENTINA	-
STELLA LUCA	21
VACCARI VALENTINA	-
VISCOVO RENATO	22
LUCCI FABIO	23

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	PALAZZINI FRANCESCO
	CAPORALI DONATO
	MENCHETTI MICHELE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)* (…)";

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..*" nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 (Milleproroghe), nel testo risultante dalla conversione in L. 15/2022, ha stabilito che "*A decorrere dall'anno 2022, i*

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTO l'art. 43 comma 11 del DL n. 50/2022 con il quale il legislatore, nell'intento di dissipare eventuali dubbi in ordine al termine ultimo fruibile per l'adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe in caso di ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio oltre il 30 aprile, ha aggiunto alla sopra richiamata disposizione del DL Milleproroghe i seguenti periodi "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di derivazione eurounitaria «*chi inquina paga*»;

VISTA in particolare la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Arezzo è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO che la successiva deliberazione ARERA n. 363/2021 del 3 agosto 2021, contenente l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, pur introducendo significative modificazioni in ordine alle componenti di costo ed alla metodologia di applicazione del sistema, ha sostanzialmente confermato la ripartizione delle competenze sopra rappresentata, meglio dettagliando le singole attribuzioni;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi dell'anno 2022, il procedimento per la formazione del PEF 2022-2025;

RICORDATO che in data 19.4.2024, con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 09 del 19/04/2024 (Validazione e determinazione del PEF ARERA 2024 per singolo Comune e delle relative detrazioni. Applicazione dei Limiti alla Crescita al PEF 2024 per la determinazione delle Entrate Tariffarie 2024 ai fini TARI) e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità del 22/04/2024 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione del PEF 2024 del Comune di Arezzo, successivamente trasmetto ad ARERA per l'approvazione definitiva;

PRESO ATTO pertanto del PEF 2024 validato dall'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud così come risultante dagli atti amministrativi sopra citati;

PRESO ATTO quindi che il PEF 2024 di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Arezzo ammonta complessivamente ad **€ 21.597.055** cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura

deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra. Il valore totale pertanto risulta definitivamente essere fissato in € 22.612.117

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO conseguentemente che il valore del PEF 2024 del Comune di Arezzo, pari ad € **21.597.055** è ripartito in costi fissi per **€ 7.933.935** ed in costi variabili per **€ 13.663.120**

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2024 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2024;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2024;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 120 del 17/12/20219 e rettificato con deliberazioni nn. 53/2020, 101/2021, 59/2022, 23/2023 e 32/2024;

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 15, 17, 18 e 19 del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrate sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che l'applicazione al secondo periodo regolatorio (2022-2025) della nuova metodologia tariffaria disposta con la deliberazione ARERA n. 363/2021 (cosiddetta MTR-2), ha comportato significative differenze in ordine alla articolazione dei costi riconosciuti. In particolare, per il Comune di Arezzo si è registrato un rilevante

incremento dell'incidenza dei costi variabili sul totale dei costi tale da portare detta incidenza al 63,26% nell'annualità corrente rispetto al 32,51% segnato nel 2021. L'effetto si è generato a causa della rimozione, disposta dall'MTR-2, del limite di variabilità annuale della componente variabile del costo fissato nella misura del 20% dal previgente metodo tariffario approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019 già dall'anno 2022;

ACCERTATO che nella proposta tariffaria 2024 predisposta dall'ufficio tributi, ci si è avvalsi, come negli anni precedenti, della norma parzialmente derogatoria di cui al citato comma 652 per quanto riguarda la determinazione del coefficiente Kb per nucleo familiare composta da n. 1 componente (fissando il coefficiente al valore di 1,15) e per il coefficiente Kd per la sottocategoria 8bis - Agriturismi, case appartamenti vacanze (fissando il coefficiente al valore di 7,50). Ciò al fine di evitare, in sede di applicazione della nuova metodologia ARERA relativa alla ripartizione dei costi fissi e variabili, eccessive diversificazioni nella banda di oscillazione delle tariffe delle utenze domestiche al variare del numero dei componenti e di determinare un eccessivo incremento per la sottocategoria sopra indicata. Ogni altro parametro contenuto nella proposta tariffaria esaminata da questo Consiglio Comunale rientra invece entro i limiti stabiliti dalle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita*

l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

- il comma 5 bis dell'art. 13 del DL 4/2022, il quale prevede che "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*";

- il già richiamato contenuto dell'art. 3 commi 5 quiniquies e sexiesdecies del DL 228/2021 convertito in L. 15/2022;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo*

30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo" e che, per effetto del Decreto n. 124 del 18.10.2022 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2024 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

RITENUTO in conclusione:

- di prendere atto del PEF 2024 del Comune di Arezzo come risultante dagli atti di validazione dell'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud;
- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche. La proposta tariffaria è fondata su una puntuale indagine conoscitiva e su una razionale classificazione delle utenze avendo in particolar modo riguardo ad evitare l'applicazione di coefficienti Kc e Kd che possano determinare tariffe di singole categorie di utenze non domestiche non conformi, secondo la comune esperienza, rispetto alla potenziale quantità di rifiuti prodotti;
- di dare atto che con successiva deliberazione consiliare, in occasione della prima variazione utile ed in attuazione del già citato comma 5 bis dell'art. 13 DL 4/2022, nonché dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 30 dicembre 2021, n. 228, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione del Comune di Arezzo.

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) e, in particolare l'art. 42, lett. f), che prevede la competenza del consiglio comunale in tema di "*istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare II nella seduta del 23 aprile 2024, esprimendo parere favorevole;

VISTO l'allegato parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazione, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	23	
Consiglieri votanti	23	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	3	Caneschi, Donati M., Menchetti.
Astenuti	0	
Non votanti	0	

Approvata a maggioranza

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	21	
Consiglieri votanti	21	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	1	Donati M.
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Approvata a maggioranza

Si dà che risultano uscenti i seguenti Consiglieri: Caneschi e Menchetti.

D E L I B E R A

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;

3) di prendere atto conseguentemente del PEF 2024 del Comune di Arezzo secondo gli elaborati e gli importi indicati nella deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 09 del 19/04/2024 (*Validazione e determinazione del PEF ARERA 2024 per singolo Comune e delle relative detrazioni. Applicazione dei Limiti alla Crescita al PEF 2024 per la determinazione delle entrate tariffarie 2024 ai fini TARI)* e nella successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità del 22 aprile 2024;

4) di determinare, per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'articolo 7 del

Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di stabilire inoltre che:

- per la tariffa giornaliera di smaltimento di cui al comma 662 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 del Regolamento per la disciplina della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% in via ordinaria, ed al 100% in occasione di manifestazioni ed eventi, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico di igiene urbana fornito;

6) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato C alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

7) di prendere atto altresì che:

- i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 1a, 2, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque, come indicato in premessa, entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
- tutti gli altri parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;

8) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;

9) di dare mandato all'Ufficio Tributi di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

10) di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di approvare le tariffe entro il termine di legge ad oggi fissato al 30 aprile 2024.

.../lbloise

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE

Il Presidente
STELLA LUCA